



**COMUNE di SAMASSI**

(Provincia del Sud Sardegna)

\*\*\*\*\*

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Verbale del 19/04/2024**

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/04/2024 “Presca d’atto validazione e conseguente approvazione Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani (PEF TARI) per le annualità 2024/2026 secondo MTR-2 allegato alla delibera ARERA n. 363/2021 ed aggiornato alla deliberazione ARERA n. 389/2023”.

L’anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **9:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **33** del **31/05/2021** (*rinnovo*) per il triennio 2021/2024, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in **SARDARA (SU)** nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

**RICEVUTE**

via e-mail ordinaria in data **17/04/2024** le proposta di deliberazione di cui all’oggetto con i relativi allegati contabili e relazionali,

**PREMESSO CHE**

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27/12/2013, n. 147, ha introdotto a partire dall’1/1/2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l’articolo 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l’articolo 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205, assegna all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - (a) “..... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio – chi inquina paga – lettera f);

(b) “..... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ....” - lettera h);

(c) “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ....” - lettera i),

#### **RICHIAMATE**

- la *deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/19/R/RIF* che ha definito [i criteri per riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021](#), come integrato con le modifiche apportate con la *delibera 24 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF*, ed in particolare l’articolo 6 rubricato “*Procedure di approvazione*” che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A), sia poi validato “..... dall’ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..... “ e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “..... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la deliberazione n. 57/2020 del 03/03/2020 di ARERA, avente ad oggetto “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la deliberazione n. 49382020 del 24/11/2020 di ARERA, avente ad oggetto “*Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*”;
- la deliberazione n. 363/2021 del 03/08/2021 avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025*”;
- la deliberazione n. 2/2021 del 4/11/2021 avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025*”;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto: “*il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni*”;
- la deliberazione n. 389 del 03/08/2023, con la quale l’Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull’aggiornamento biennale (2024/2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della deliberazione n. 363/2021,

#### **CONSIDERATO CHE**

- l’ente ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 con atto del Consiglio Comunale n. **64 del 18/12/2023**;
- il comma 5-quinquies dell’articolo 3 del Decreto Sostegni ha previsto che “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani*

*finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

- il Comune di Samassi con deliberazione del Consiglio Comunale n. **64** del **27/11/2018** ha trasferito le competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani all’Unione dei Comuni della “*Terre del Campidano*”;
- l’Unione dei Comuni “*Terre del Campidano*” svolge il ruolo di stazione appaltante e di controllo esecutivo del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la società Formula Ambiente S.p.A. nella sua qualità di gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento e lavaggio strade a partire dall’anno 2023 ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario PEF 2024/2025 (*aggiornamento*) senza invio di ulteriori allegati;
- ai sensi dell’articolo 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA (*come integrata e modificata dalla deliberazione n. n. 389 del 03/08/2023*) l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024/2025 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati utilizzati e, in particolare, nel caso di specie, da:
  - a) n. 1 **dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal rappresentante legale del gestore del servizio e da n. 2 **dichiarazioni**, sempre rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritte dai Responsabili dell’Ufficio Tributi e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Samassi, attestanti la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) **una relazione** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
    - allo stato attuale nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Samassi, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’articolo 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
    - nell’assenza dell’EGATO, pertanto, le funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;
    - con i dati del PEF “grezzo” elaborato dal gestore del servizio integrato, a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato l’aggiornamento del PEF 2024/2025, che espone un costo complessivo, al netto delle detrazioni di cui al punto 4.6 del MTR-2, così suddiviso per anno:
      - **ANNO 2024:** € 641.903,00;
      - **ANNO 2025:** € 658.732,00;
  - ai costi determinati per ciascun anno, risultanti dal Piano Economico Finanziario sono state apportate anche le detrazioni previste all’articolo 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021:
    - contributo M.I.U.R. per le istituzioni scolastiche;
    - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero evasione,
  - i calcoli seguiti dagli uffici comunali per l’aggiornamento del PEF con le relative riduzioni appaiono corretti e conformi alle disposizioni normative e regolamentari in materia TARI,

**DATO ATTO CHE**

- non viene rispettato il limite di crescita delle entrate tariffarie rispetto all'annualità precedente di cui al punto 4 del M.T.R.;
- dallo schema del piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione da cui risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per il secondo biennio 2024/2025
- si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite di crescita annuale, come da articolo 4.5 del MTR-2 allegato alla deliberazione ARERA n. 263/2021 ed aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2
- il PEF deve essere sottoposto alla procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- lo stesso Comune, a conclusione del procedimento di validazione, è tenuto a trasmettere all'ARERA, il PEF completo di tutti i dati contabili e relazionali per la sua definitiva approvazione,

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Revisore, risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo, rispetto all'Ente Territorialmente Competente e che a tale proposito, si richiama la risposta fornita da ARERA in data 27/07/2020 al quesito fornito dall'ANCI con la quale si precisa che *"è possibile assegnare all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente la validazione del PEF, in quanto è possibile considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari"*;
- il sottoscritto organo di revisione, ha ritenuto manifestare la propria disponibilità alla validazione del PEF, in quanto come prescritto dall'articolo 1, comma 1.2 della deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020 la validazione finale deve essere eseguita da soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà all'interno dell'ente territorialmente competente al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale (*Unione dei Comuni, Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico*) ed il soggetto validante,

#### **RICHIAMATO**

l'articolo 239, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento,

#### **ACCERTATO CHE**

sulle proposte di deliberazione risultano favorevolmente espressi, i pareri di regolarità tecnica e contabile, previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

#### **ACQUISITI**

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, a conclusione

dell'istruttoria,

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**VALIDA**

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario 2024/2025 del Comune di Samassi, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati in esso inseriti,

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**ESPRIME**

**parere favorevole**, altresì, all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/04/2024 "Presa d'atto validazione e conseguente approvazione Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani (PEF TARI) per le annualità 2024/2026 secondo MTR-2 allegato alla delibera ARERA n. 363/2021 ed aggiornato alla deliberazione ARERA n. 389/2023".

Il presente verbale viene chiuso alle ore **12:29**.

*Il Revisore Unico dei Conti*

**Firmato CADDEO Dott. Roberto 19/04/2024**